STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 139

Trattazione orale

Nella trattazione orale un relatore, designato dal presidente del Consiglio di disciplina, riassume gli elementi raccolti e le circostanze accertate a carico dell'incolpato, nonche' le difese da questi presentate e le deposizioni a discarico. Finita la relazione, il Consiglio ascolta il funzionario che aveva condotto gli accertamenti, per le sue eventuali osservazioni, nonche' l'incolpato. Terminata la trattazione orale e ritiratisi gli estranei al Consiglio, il Consiglio medesimo procede alle proprie determinazioni per la espressione del parere sulla sanzione da infliggere e la relativa motivazione. Qualora esistano piu' proposte, il presidente mette ai voti quella meno favorevole all'incolpato e, sucessivamente, se necessario, le altre. Il Consiglio prende le proprie risoluzioni secondo il libero convincimento dei componenti, acquistato dall'esame di tutti gli elementi desunti dagli atti ed emersi durante la trattazione orale, tenendo anche conto dei precedenti dell'incolpato risultanti dal suo fascicolo personale e di quanto emerga da un eventuale giudizio penale. Il parere del Consiglio di disciplina deve essere comunicato, senza indugio, all'autorita' competente per le successive determinazioni.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	VII — Disciplina
Capo	II — Competenza e procedimento per la irrogazione delle sanzioni disciplinari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-139-trattazione-orale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it